Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 310

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 6 dicembre 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(11636)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 novembre 1968, n. **1201.**

Disposizioni concernenti i binari di raccordo e gli allacciamenti destinati a servire stabilimenti commerciali e industriali diramantisi da impianti delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'impianto e l'esercizio dei binari di raccordo e degli allacciamenti diramantisi da impianti delle ferrovie dello Stato, anche se interessano terreni di proprietà di terzi, sono autorizzati, previo parere dell'ente locale per quanto riguarda la destinazione urbanistica dei terreni, dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, siano o meno detti raccordi esercitati direttamente dall'azienda medesima.

Art. 2.

L'equiparazione alle ferrovie private di seconda categoria, stabilita dall'articolo 6 della legge 30 giugno 1906, n. 272, riportato all'articolo 55 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, per i binari di raccordo e gli allacciamenti destinati a servire stabilimenti commerciali e industriali, qualora debbano attraversare terreni di proprietà di terzi, non sussiste per i raccordi ed allacciamenti attraversanti terreni di terzi che si diramano da impianti delle ferrovie dello Stato.

Spetta, in tal caso, all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato promuovere, per le espropriazioni che si rendessero necessarie, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, da farsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Per i detti raccordi resta applicabile la disposizione dell'articolo 5 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, concernente la servitù del passaggio coattivo per le ferrovie private di seconda categoria.

Art. 3.

Le competenze della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in materia di raccordi sono trasferite all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per tutti i raccordi ed allacciamenti diramantisi da impianti delle ferrovie dello Stato.

Art. 4.

Per la costruzione e l'esercizio di tutti i raccordi ed allacciamenti diramantisi da impianti delle ferrovie dello Stato, si applicano le norme e condizioni di sicurezza stabilite per gli impianti similari delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2142, che assoggetta a tasse erariali i trasporti che si effettuano per conto di terzi sulle ferrovie private di seconda categoria, si applica anche ai trasporti che si effettuano per conto di terzi sui raccordi di cui all'articolo 2.

Art. 6.

Rimane ferma la norma dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1949, n. 106, modificato dall'articolo 13 della legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il contributo nelle spese di sorveglianza dovuto, nei casi previsti, per l'esercizio dei raccordi.

Art. 7.

E' abrogata qualsiasi disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 12 novembre 1968

SARAGAT

LEONE — SCALFARO — ANDREOTTI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 12 novembre 1968, n. **1202.**

Disposizioni concernenti le distanze legali dalla sede ferroviaria e modifiche ad alcuni articoli della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ferme restando le norme relative alle distanze risultanti dal codice civile e dai regolamenti locali, le proprietà laterali alle strade ferrate pubbliche sono soggette a tutti i pesi e servitù di cui agli articoli da 55 a 79 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, ed alle altre maggiori servitù di cui al titolo V della legge stessa, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

L'articolo 68 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, è modificato come segue:

« Per i canali, per i fossi e per qualunque escavazione venga effettuata nei terreni laterali, la distanza deve essere uguale almeno alla loro profondità, partendo dal ciglio più esterno del fosso stradale o dalla cunetta, ove questi esistano, oppure dal ciglio degli sterri se la strada è in trincea, oppure dal piede della scarpa, se la strada è in rilevato.

Una tale distanza non potrà mai essere minore di tre metri, anche se l'escavazione del terreno sia meno profonda ».

Art. 3.

Gli articoli 234 e 236 della legge 20 marzo 1865, numero 2248, allegato *F*, e gli articoli 66 e 68 del testo unico per le ferrovie concesse, approvato con il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, sono abrogati.

Art. 4.

L'articolo 235 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e l'articolo 67 del testo unico, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, sono modificati come segue:

« E' proibito a chiunque costruire muri, case, capanne, tettoie ed altro qualsiasi edificio e di far crescere piante a distanza minore di metri sei dalla linea della più vicina rotaia di una strada ferrata, la quale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette costruzioni non si trovino mai a minore distanza di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Tali distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muricciolí di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

A richiesta di chi costruisce od esercita la strada ferrata, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale alla portata necessaria per la sicurezza della circolazione al lato convesso dei tratti curvilinei.

Non sono applicabili ai tratti di ferrovie su strade ordinarie le limitazioni vigenti circa la distanza delle costruzioni di case, capanne o tettoie ».

Art. 5.

L'articolo 239 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e l'articolo 71 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, modificato dal regio decreto 19 novembre 1921, n. 1684 e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblca 28 giugno 1955, n. 771, sono modificati come segue:

« Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate, dagli organi competenti della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per le ferrovie statali, e dalla competente Direzione compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per le ferrovie concesse, riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli precedenti.

La Direzione compartimentale o l'ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, prima di autorizzare le richieste riduzioni delle distanze legali prescritte, dà, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione ai concessionari interessati delle richieste pervenute, assegnando loro un termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali osservazioni.

Trascorso tale termine, i predetti uffici possono autorizzare le riduzioni richieste ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 novembre 1968

SARAGAT

LEONE — SCALFARO — RESTIVO — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 12 novembre 1968, n. **1203.**

Assunzione di idonei dei pubblici concorsi indetti dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile ha facoltà di provvedere, con suo decreto, entro il 31 dicembre 1968, alla copertura dei posti disponibili nella qualifica di manovale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato mediante assunzione degli idonei del concorso, per esami e per titoli, a 400 posti di manovratore in prova, di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 1967, n. 3363.

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile può altresì disporre, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'assunzione degli idonei dell'ultimo

concorso bandito per ciascuna qualifica, al fine di coprire i posti disponibili nelle singole carriere della Azienda delle ferrovie dello Stato.

Gli idonei, che verranno assunti in servizio ai sensi della presente legge, possono essere assegnati anche a sede diversa da quella per la quale hanno concorso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 novembre 1968

SARAGAT

LEONE — SCALFARO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1968, n. **1204**.

Ripartizione di venti posti di assistente ordinario assegnati all'Istituto universitario di magistero di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 199, concernente la trasformazione dell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Salerno « G. Cuomo » in istituto universitario di magistero statale di Salerno e l'assegnazione a detto istituto statale di venti posti di assistente ordinario da prelevarsi sul contingente dei millecinquanta posti istituiti con l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per l'anno accademico 1967-68;

Visti i decreti presidenziali 30 novembre 1967, n. 1348; 12 febbraio 1968, n. 146 e 4 giugno 1968, n. 781, con i quali sono stati complessivamente ripartiti, sul predetto contingente, milleuno posti di assistente ordinario restando, quindi, accantonati, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 18 della citata legge n. 62, quarantanove posti di assistente di ruolo, come risulta dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1968, n. 137, con il quale, tenuto conto dei diciotto posti di assistente ancora disponibili, ai sensi e per gli effetti dello stesso secondo comma dell'articolo 18 citato, sul contingente dei posti istituiti per l'anno accademico 1966-67, la riserva dei posti di assistente di ruolo ancora disponibili ammonta a complessive sessantasette unità;

Considerato che con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 137 è stata disposta l'assegnazione di quattordici posti di assistente sui sessantasette posti a disposizione per cui la riserva, come sopra determinata, ammonta attualmente a cinquantatre unità;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica struzione;

Decreta:

Art. 1.

I venti posti di assistente di ruolo, assegnati all'Istituto di magistero statale di Salerno con la legge 8 marzo 1968, **n.** 199, vengono così ripartiti:

	Numero dei posti
cattedra di storia (per il corso di laurea in materie letterarie)	1
cattedra di storia (per il corso di laurea in pedagogia)	1
cattedra di pedagogia (per il corso di laurea in pedagogia	2
cattedra di pedagogia (per il diploma di vigilanza scolastica)	1
cattedra di lingua e letteratura latina	2
cattedra di lingua e letteratura italiana (per il corso di laurea in materie letterarie)	2
cattedra di lingua e letteratura italiana (per il corso di laurea in pedagogia)	1
cattedra di lingua e letteratura italiana (per il corso di laurea in lingue e letterature straniere)	1
cattedra di geografia	1
cattedra di lingua e letteratura tedesca	1
cattedra di lingua e letteratura inglese	1
cattedra di lingua e letteratura francese (per il corso di laurea in materie letterarie)	1
cattedra di storia delle dottrine politiche	1
cattedra di filosofia	1
cattedra di storia della filosofia (per il corso di laurea in materie letterarie)	1
cattedra di storia della filosofia (per il corso di laurea in pedagogia)	1
cattedra di storia dei partiti e dei movimenti politici	1

Art. 2.

A seguito della ripartizione disposta con il precedente art. 1, i posti di assistente ordinario che risultano ancòra disponibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, secondo comma, della legge 24 febbraio 1967, n. 62, ammontano a trentatre unità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 3. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1968.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 11 e 16 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, **n.** 436, ratificato

con legge 17 aprile 1956, n. 561, contenente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, contenente modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia della gente del mare;

Visto l'art. 7 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, relativa alla estensione dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Visto l'art. 10 della legge 4 luglio 1959, n. 463, relativa alla estensione dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia agli artigiani e loro familiari;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296, sulla costituzione del Ministero della sanità e devoluzione al medesimo delle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 36 della legge 28 luglio 1961, n. 830, che dispone l'integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con un rappresentante del Ministero dei trasporti;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, sul mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775, che dispone l'integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 238, con la quale il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1970, norme intese tra l'altro, a riformare gli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto 14 maggio 1968, concernente la costituzione del consiglio di amministrazione dello Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota 1° agosto 1968, con la quale il signor Mario Pochetti rassegna le dimissioni dall'incarico di rappresentante dei lavoratori dell'industria nel consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo a seguito della sua elezione a deputato del Parlamento della Repubblica;

Vista la nota n. 4207/C/002 del 3 agosto 1968, con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro designa il sig. Arvedo Forni quale membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza dei lavoratori dell'industria a seguito delle dimissioni dell'on. Mario Pochetti;

Considerata la necessità di accogliere le dimissioni presentate e di procedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Arvedo Forni è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza dei lavoratori dell'industria ed in sostituzione dell'on. Mario Pochetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1968

SARAGAT

BOSCO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1968
Registro n. 13 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 297

(11453)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1968.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 11 e 16 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, contenente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, contenente modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia della gente del mare;

Visto l'art. 7 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, relativa alla estensione dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Visto l'art. 10 della legge 4 luglio 1959, n. 463, relativa alla estensione dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia agli artigiani e loro familiari;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296, sulla costituzione del Ministero della sanità e devoluzione al medesimo delle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 36 della legge 28 luglio 1961, n. 830, che dispone l'integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con un rappresentante del Ministero dei trasporti;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, sul mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775, che dispone l'integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 238, con la quale il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1970, norme intese tra l'altro, a riformare gli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto 14 maggio 1968, concernente la costituzione del consiglio di amministrazione dello Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota 31 luglio 1968, con la quale il dottor Vincenzo Landi rassegna le dimissioni dall'incarico di

rappresentante degli industriali nel consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo;

Viste le note n. 4387 del 23 ottobre 1968, dell'associazione sindacale Intersind e n. 7028 in data 25 ottobre 1968, dell'associazione sindacale per le aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale, con le quali si designa il prof. Cesare Vannutelli quale membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza degli industriali a seguito delle dimissioni del dott. Vincenzo Landi;

Considerata la necessità di accogliere le dimissioni presentate e di procedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il prof. Cesare Vannutelli è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza degli industriali ed in sostituzione del dott. Vincenzo Landi, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1968

SARAGAT

Bosco — Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1968
Registro n. 13 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 299

(11455)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1968.

Scioglimento del consiglio comunale di Cosenza.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nel novembre dello scorso anno il sindaco di Cosenza rassegnò le dimissioni dalla carica.

Tale fatto determinò una difficile situazione a causa delle aspre divergenze sorte in seno alla coalizione di maggioranza, costituita da 25 consiglieri sui 40 assegnati al comune, circa la designazione del successore.

La giunta municipale, dopo aver inutilmente atteso che intervenisse un accordo al riguardo, convocò il consiglio per il 20 marzo c.a., ma la seduta, esauritasi in un lungo, vano dibattito, fu aggiornata al 5 aprile successivo, in cui, peraltro, non ebbe luogo, di fatto, alcuna riunione.

Dopo un ulteriore periodo di inutili trattative per la scelta di un candidato di gradimento dell'intera maggioranza, la giunta convocò nuovamente il consiglio per il 15 luglio sc., ponendo all'ordine del giorno l'elezione del sindaco e di un assessore effettivo (essendosi nel frattempo verificata una vacanza in seno alla giunta stessa), ma anche la relativa seduta, proseguita il successivo giorno 16, risultò infruttuosa per mancanza del numero legale di presenti.

Analogo esito ebbe la seduta di seconda convocazione del 24 detto mese.

Intanto erano sopravvenute, in data 13 luglio, le dimissioni dei restanti assessori, che confermavano la gravità della crisi in atto e l'insanabilità della frattura determinatasi nella maggioranza.

In tale situazione il prefetto ritenne di dover intervenire coi poteri di cui all'art. 124 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, ordinando d'ufficio due nuove convocazioni del consiglio comunale per l'elezione del sindaco.

Nel relativo decreto — fatto notificare a tutti i consiglieri — venne espressa la formale diffida che in caso di persistente inadempienza del succennato obbligo di legge sarebbero stati adottati i provvedimenti di rigore previsti dagli articoli 323 del citato testo unico del 1915 e 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Ad onta di ciò, ambedue le sedute, fissate per il 5 e l'8 agosto u. s., sono risultate deserte.

Attesa la prolungata carenza del consiglio comunale di Cosenza, malgrado i richiami e la formale diffida, in ordine ad un primario adempimento di legge e considerato che la crisi dell'amministrazione — la quale non presenta alcun sintomo di positiva evoluzione — ha determinato una dannosa stasi in tutti i settori di attività del civico ente (non è stato, in particolare, approvato il bilancio di previsione per l'esercizio corrente), il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha poi disposto la sospensione ai sensi delle summenzionate disposizioni.

Da quanto precede risulta evidente che è ormai impossibile ricostituire in seno al predetto consiglio una maggioranza in grado di esprimere efficienti organi d'amministrazione e di assicurare un ordinato governo del civico ente. Allo scopo, pertanto, di ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del comune, si ravvisa la necessità di far luogo al proposto scioglimento, di cui, nella specie, ricorrono pienamente gli estremi di legge.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 25 settembre 1968.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cosenza ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del vice prefetto dott. Filippo Culcasi.

Roma, addì 20 novembre 1968

Il Ministro: Restivo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Cosenza non ha provveduto all'elezione del sindaco, omettendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 25 settembre 1968;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cosenza è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Filippo Culcasi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1968

SARAGAT

Restivo

(11591)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 1968.

Nomina del presidente dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano Campionaria internazionale ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1955, n. 1402, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, ed è stato approvato il relativo statuto;

Visto l'art. 7 dello statuto anzidetto;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1098;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 1963, con il quale l'avv. Walter von Walther è stato nominato presidente dell'ente suddetto per la durata di tre esercizi finanziari;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo della predetta carica;

Sentito il Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il sig. Vesperino Mazzotta è nominato presidente dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, per la durata di tre esercizi finanziari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1968

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
LEONE

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(11447)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1968.

Misura dei recuperi da effettuare per l'esecuzione d'ufficio dei lavori concernenti la riparazione degli edifici privati danneggiati da calamità naturali verificatesi nell'anno 1965.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

Ritenuto che il Ministero dei lavori pubblici ha riconosciuto la necessità e la convenienza di procedere, in luogo della costruzione di ricoveri per le famiglie non abbienti, rimaste senza tetto, alla riparazione d'ufficio di edifici di proprietà privata, con le modalità indicate nell'ultimo comma dell'art. 1 del suindicato decreto legislativo, in dipendenza dei danni causati dalle seguenti calamità:

1) Piogge torrenziali verificatesi il 17 luglio 1965 nel territorio del comune di Fermo (in provincia di Ascoli Piceno);

2) Trombe d'aria verificatesi il 26 luglio 1965 nel territorio del comune di Fiesse (in provincia di Brescia) e nel territorio dei comuni di Ostiano e Volongo (in provincia di Cremona);

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione della quota del rimborso, a carico dei proprietari interessati, della spesa sostenuta dal Ministero dei lavori pubblici, per la riparazione d'ufficio degli edifici privati, danneggiati dalle succitate calamità naturali;

Decreta:

1) i proprietari degli edifici riparati d'ufficio, in dipendenza delle predette calamità, nelle zone sopraindicate, sono tenuti al rimborso della spesa sostenuta dal Ministero dei lavori pubblici, nella seguente misura:

a) *Persone fisiche*:

In ragione del 35 %, qualora il reddito, accertato ai fini della imposta complementare, per l'anno in cui la riparazione è stata ultimata, non superi le L. 500.000;

In ragione del 50 %, qualora il reddito, come sopra accertato, non superi le L. 1.000.000;

In ragione del 75 %, qualora il reddito, accertato sempre ai fini dell'imposta complementare, non superi le L. 2.000.000;

In ragione del 100 % negli altri casi;

b) *Società o enti tassati in base al bilancio*:

In ragione del 100 %;

c) *Società o enti collettivi*:

Nelle stesse misure fissate per le persone di cui alla precedente lettera a), con riferimento alla media dei redditi accertati ai fini della ripetuta imposta complementare per i singoli componenti le società;

d) *Provincie, comuni, Istituto nazionale case impiegati dello Stato, istituti autonomi per le case popolari, enti ecclesiastici e istituti di beneficenza*:

In ragione del 35 %;

2) il versamento potrà essere effettuato in 10 rate annuali posticipate uguali,

3) il credito dello Stato è garantito da ipoteca legale, ai sensi dell'art. 2817 del codice civile, sugli immobili nei quali sono stati eseguiti i lavori di riparazione, da iscriversi d'ufficio a cura delll'amministrazione finanziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1968

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11386)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1968.

Sostituzione di un membro del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 20 agosto 1968, relativo alla composizione del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo;

Vista la nota n. 5689/S/G del 20 agosto 1968, con la quale la Regione siciliana comunica che il dott. Salvatore Di Cristina viene designato a far parte del comitato predetto in qualità di rappresentante della Regione siciliana, in sostituzione del dott. Graziano Verzotto, eletto al Parlamento nelle elezioni del 19 maggio 1968;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo il dott. Graziano Verzotto con il dottor Salvatore Di Cristina;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Salvatore Di Cristina è chiamato a far parte, quale rappresentante della Regione siciliana, del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo in sostituzione del dottor Graziano Verzotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1968
Registro n. 12 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 370

(11313)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone site nel comune di S. Margherita Staffora.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pavia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 luglio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dell'alto Appennino pavese, dell'alta valle Staffora e del monte Penice, sita nel territorio del comune di S. Margherita Staffora;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di S. Margherita Staffora;

Viste le opposizioni che si dichiarano respinte presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dall'amministrazione comunale di S. Margherita Staffora e dai frazionisti del predetto comune, signori Brignoli Mario Domenico e altri (frazione di Negruzzo), Fossati Costantino e altri (frazione di Casale Staffora), Marchesi Giovanni e altri (frazione di S. Margherita Staffora), Zambianchi Antonio e altri (frazione di Massinigo);

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, caratterizzata dalla parte terminale della valle Staffora e la sponda ovest della stessa comprende una catena montana che si conclude a sud col passo di Giovà formando un'anfiteatro dove nasce il fiume Staffora, ricca di vegetazione tipica costituita da boschi in specie di faggi e ginestri che ricoprono molte aree ad andamento particolarmente vario che conferiscono al paesaggio diversi aspetti di carattere alpino, con ampi dorsali e pianori, con prati formati da pregevoli strati erbosi di secolare formazione, costituisce un quadro naturale di eccezionale bellezza, e inoltre per i piccoli nuclei abitati che sorgono in alcuni punti del pendio della valle, forma un complesso di cose immobili avente valore estetico tradizionale in cui l'opera dell'uomo si fonde mirabilmente con gli elementi naturali;

Decreta:

La zona dell'alto Appennino pavese, dell'alta valle Staffora e del monte Penice sita nel territorio del comune di S. Margherita Staffora (Pavia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

1ª *zona*: partendo da quota 1172, cima di valle Scura, seguendo la linea di confine con la provincia di Piacenza fino alla quota 1157 di monte Scaparina, indi la linea di confine con il comune di Menconico fino allo incrocio con la mulattiera che congiunge la strada per Menconico con la strada per Massinigo presso la quota 1025; indi la stessa strada per Massinigo fino all'incrocio con la strada Santa Margherita-Brallo: segue questa ultima fino all'incrocio con la linea di confine con il comune di Pregola del Brallo, indi la stessa linea di confine fino alla quota 1172, presso la cima di valle Scura.

2ª *Zona*: partendo da quota 794 presso Pianostano, seguendo la linea di confine con il comune di Pregola del Brallo fino all'incrocio del fosso dell'Isola: indi se-

guendo questa linea fino all'incrocio con la strada Negruzzo-Cegni, fino all'oratorio della Madonna del Bocco: indi il fosso della Scabbia fino all'incrocio dei confini dei comuni di S. Margherita Staffora, di Varzi e della provincia di Alessandria: segue poi la linea di confine della provincia di Alessandria e quella della provincia di Piacenza fino a ricongiungersi alla quota 794 di Pianostano.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pavia.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di S. Margherita Staffora provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 novembre 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pavia

Verbale n. 1 *Adunanza del* 19 *luglio* 1965

L'anno 1965 alle ore 9,30 in una sala del palazzo della provincia di Pavia, piazza d'Italia n. 2, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali regolarmente costituita a termini di legge

(*Omissis*).

Parte del territorio del comune di S. Margherita Staffora.

LA COMMISSIONE

(*Omissis*).

Delibera

l'apposizione del vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, nn. 3-4, su una parte del territorio del comune di S. Margherita Staffora, distinta in due zone delimitate come segue:

1a *zona*: partendo da quota 1172, cima di valle Sscura, seguendo la linea di confine con la provincia di Piacenza fino alla quota 1157 di monte Scaperina, indi la linea di confine con il comune di Menconico fino all'incrocio con la mulattiera che congiunge la strada per Menconico con la strada per Massinigo presso la quota 1025; indi la stessa strada per Massinigo fino all'incrocio con la strada S. Margherita-Brallo; segue questa ultima fino all'incrocio con la linea di confine con il comune di Pregola del Brallo, indi la stessa linea di confine fino alla quota 1172, presso la cima di valle Scura;

2a *zona*: partendo da quota 794 presso Pianostano, seguendo la linea di confine con il comune di Pregola del Brallo fino all'incrocio del fosso dell'Isola; indi seguendo questa linea fino all'incrocio con la strada Negruzzo-Cegni, fino all'oratorio della Madonna del Bocco; indi il fosso della Scabbia fino all'incrocio dei confini dei comuni di S. Margherita Staffora, di Varzi e della provincia di Alessandria; segue poi la linea di confine della provincia di Alessandria e quella della provincia di Piacenza fino a ricongiungersi alla quota 794 di Pianostano.

(*Omissis*).

(11344)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del lago Moro nel territorio del comune di Angolo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 15 maggio 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera del lago Moro in comune di Angolo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Angolo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè situata in uno dei luoghi più suggestivi e silenziosi della valle Camonica, incastonato tra piccole alture lussureggianti di verde che si riflettono nelle chiare acque, costituisce una bellezza panoramica che, come quadro naturale, presenta notevole interesse pubblico;

Decreta:

La zona costiera del lago Moro sita nel territorio del comune di Angolo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: il confine del comune di Angolo che segue ad ovest fino alle particelle 1206 e 1193 (escluse) lungo la strada comunale di Angolo che segue prima di incontrare la strada comunale di Poslago e poi il confine con il comune di Darfo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Angolo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 novembre 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Verbale n. 1 - Adunanza del 15 maggio 1967

L'anno 1967, il giorno 15 del mese di maggio, alle ore 10, nella sala dell'amministrazione provinciale di Brescia, palazzo Broletto, regolarmente costituita ai sensi di legge, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali,

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

6) ANGOLO: Proposta di vincolo della zona costiera del lago Moro.

(*Omissis*).

La commissione delibera, con l'astensione del sindaco di Angolo, l'apposizione del vincolo di cui all'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona costiera del lago Moro in comune di Angolo, così delimitata: il confine del comune di Angolo che segue ad ovest fino alle particelle 1206 e 1193 (escluse) lungo la strada comunale di Angolo che segue prima di incontrare la strada comunale di Poslago e poi il confine con il comune di Darfo, come risulta anche dalla allegata planimetria.

(*Omissis*).

(11342)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del monte Subasio nel comune di Spello.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Perugia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 28 dicembre 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del monte Subasio nel comune di Spello;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Spello (Perugia);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, ricoperta quasi completamente da prati e boschi, costituisce un quadro paesistico — in parte ancora allo stato naturale — di singolare bellezza formante la caratteristica cornice su cui proietta il centro storico di Spello, ed offre inoltre un elemento dominante l'intero panorama della vallata umbra tra Perugia e Spoleto; il tutto godibile da chiunque percorra in auto la strada statale 75-*bis* nonchè da chi percorra in treno la ferrovia Perugia-Foligno;

Decreta:

La zona del monte Subasio sita nel territorio del comune di Spello (Perugia) — costituita dai fogli catastali numeri 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13 — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia curerà che il comune di Spello provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 18 novembre 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Perugia

Verbale n. 34

Oggi 28 dicembre 1967, a ore 16 presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Umbria, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche.

(*Omissis*).

3) Vincolo del monte Subasio in comune di Spello.

(*Omissis*).

Il presidente prof. dott. Mario Bellucci in apertura di seduta illustra la proposta di vincolo delle zone del Monte Subasio in comune di Spello.

Il dott. Pietro Bronchi rappresentante dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste illustra dettagliatamente le zone interessate. Esaurita la discussione e considerato che le zone comprese nei fogli catastali numeri 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13 del comune di Spello, come risulta dalla planimetria allegata, rivestono particolare interesse paesistico e panoramico e sono godibili alla vista da chiunque percorra in auto la strada statale 75-*bis* (sia in arrivo che in uscita da Spello); nonchè da chi percorra in treno la ferrovia Perugia-Foligno.

All'unanimità la commissione propone ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che le zone comprese nei fogli sopradescritti siano sottoposte a vincolo panoramico.

La commissione dopo un sopraluogo effettuato in precedenza in loco da alcuni suoi membri, all'unanimità, con l'astensione del dott. Pietro Bronchi, rappresentante dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, esclude dal vincolo la zona di Collapino in comune di Spello, in quanto non visibile dalla strada statale 75-*bis*, nè da altre strade limitrofe di notevole importanza.

Il dott. Pietro Bronchi rappresentante dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste è dell'opinione che in una successiva riunione della commissione venga esteso il vincolo anche ai fogli numeri 22, 23, 24 del comune di Spello.

(*Omissis*).

(11459)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 20 novembre 1968:

Grossi Arnaldo, notaio residente nel comune di Veroli, distretto notarile di Frosinone, è trasferito nel comune di Frosinone;

Maggio Alessandro, notaio residente nel comune di Santa Margherita di Belice, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Rapallo, distretto notarile di Genova.

(11444)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di canale Fosso Vecchio Savone in comune di Carinola

Con decreto 26 luglio 1968, n. 513 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto del canale del Fosso Vecchio Savone in comune di Carinola (Caserta) segnato nel catasto del comune stesso al foglio n. 122 particella 19/c di mq. 1785 ed indicato nella planimetria rilasciata il 27 luglio 1967 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Caserta; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(11338)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentotto società cooperative della provincia di Alessandria

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 novembre 1968, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edilizia Parnisetti, con sede in Alessandria, costituita per rogito Busso in data 23 aprile 1963, repertorio 65568;

2) edilizia S.I.L.P. Primo, con sede in Alessandria, costituita per rogito Mussa in data 8 ottobre 1963, repertorio 15832;

3) edilizia sottufficiali e carabinieri in servizio permanente effettivo, con sede in Alessandria, costituita per rogito Busso in data 25 novembre 1955, repertorio 37032;

4) edilizia La Primula, con sede in Alessandria, costituita per rogito Laguzzi in data 11 aprile 1963, repertorio 1036;

5) edilizia Marengo fra artigiani, impiegati statali e pensionati dello Stato, con sede in Alessandria, costituita per rogito Canessa in data 5 settembre 1957, repertorio 14409;

6) edilizia « Dipendenti Istituto bancario San Paolo », con sede in Alessandria, costituito per rogito Laguzzi in data 11 luglio 1964, repertorio 1840;

7) edilizia Concordia fra magistrati, funzionari del Ministero dell'interno, professori e impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato », con sede in Alessandria, costituita per rogito Canessa in data 6 agosto 1954, repertorio 10545;

8) edilizia fra postelegrafonici « Il Giglio », con sede in Alessandria, costituita per rogito Brezzi in data 11 ottobre 1961, repertorio 19006;

9) edilizia « La Statale », con sede in Alessandria, costituita per rogito Brezzi in data 30 gennaio 1951, repertorio 6639;

10) vendite acquisti cooperativa commerciale agricoltori « La Terra », con sede in Alessandria, costituita per rogito Reschia in data 3 gennaio 1947, repertorio 5954;

11) « Piccoli agricoltori ed operai di Spinetta Marengo », con sede in Spinetta Marengo (Alessandria), costituita per rogito Brezzi in data 1° dicembre 1946, repertorio 1904;

12) « Cooperativa Alessandrina modello tessile », con sede in Alessandria, costituita per rogito Canessa in data 8 agosto 1947, repertorio 2055;

13) « Centro cooperativo alessandrino di vendita di latte », con sede in Alessandria, costituita per rogito Mensi in data 25 giugno 1931;

14) di produzione e lavoro « Costruzioni Ricostruzioni Edilizie Alessandria, C.R.E.A. », con sede in Alessandria, costituita per rogito Moccagatta in data 29 dicembre 1949, repertorio 7464;

15) edilizia « Aldebaran », con sede in Alessandria, costituita per rogito Brugnoli in data 25 luglio 1963, repertorio 7485;

16) agricola « Il Sole », con sede in Alessandria, costituita per rogito Mello Rella in data 21 maggio 1961, repertorio 2453;

17) produzione e lavoro « Unione donne italiane », con sede in Alessandria, costituita per rogito Brezzi in data 30 ottobre 1946, repertorio 1802;

18) agricola « Unione agricoltori di Grava », con sede in Grava, comune di Alluvioni Cambiò (Alessandria), costituita per rogito Brezzi in data 26 luglio 1945, repertorio 542;

19) di lavoro castellazzese autotrasporti », con sede in Castellazzo Bormida (Alessandria), costituita per rogito Mensi in data 17 settembre 1945, repertorio 13713;

20) edilizia « Cortese », con sede in Gavi (Alessandria), costituita per rogito Vexina in data 14 febbraio 1965, repertorio 7381;

21) edilizia « Gavi », con sede in Gavi (Alessandria), costituita per rogito Vexina in data 20 dicembre 1964, repertorio 7255;

22) « Edile reduce e combattenti », con sede in Novi Ligure (Alessandria), costituita per rogito Borghero in data 4 luglio 1946, repertorio 2291;

23) edilizia N. Due Dipendenti Italsider », con sede in Novi Ligure (Alessandria), costituita per rogito Gandini in data 3 novembre 1964, repertorio 23276;

24) produzione e lavoro « Edile Katia » già società cooperativa edile novese, con sede in Novi Ligure (Alessandria), costituita per rogito Vexina in data 4 maggio 1965, repertorio 7622;

25) edilizia « La Milano », con sede in Novi Ligure (Alessandria), costituita per rogito Vexina in data 17 ottobre 1964, repertorio 7050;

26) edilizia « Piemontesina », con sede in Novi Ligure (Alessandria), costituita per rogito Vexina in data 21 ottobre 1964, repertorio 7068;

27) edilizia « S. Marco », con sede in Pozzolo Formigaro (Alessandria), costituita per rogito Vexina in data 11 ottobre 1964, repertorio 6989;

28) edilizia « Fides », con sede in Tortona (Alessandria), costituita per rogito Pernigotti in data 16 luglio 1963, repertorio 10603;

29) edilizia « Primavera », con sede in Tortona (Alessandria), costituita per rogito Artana in data 14 marzo 1959, repertorio 16328;

30) edilizia Primavera valenzana, con sede in Valenza (Alessandria), costituita per rogito Busso in data 2 aprile 1963, repertorio 65184;

31) edilizia « Valentina Fulvia », con sede in Valenza (Alessandria), costituita per rogito Polidori in data 21 marzo 1963, repertorio 9111;

32) edilizia « Urbanistica » con sede in Valenza (Alessandria), costituita per rogito Mello Rella in data 26 ottobre 1963, repertorio 3362;

33) edilizia « Iride », con sede in Valenza (Alessandria), costituita per rogito Polidori in data 3 maggio 1963, repertorio 9302;

34) edilizia « Mirapo », con sede in Valenza (Alessandria), costituita per rogito Polidori in data 8 maggio 1963, repertorio 9327;

35) agricola « Il Sole », con sede in Valenza (Alessandria), costituita per rogito Brezzi in data 1° marzo 1957, repertorio 14155;

36) edilizia « Augustus », con sede in Valenza (Alessandria), costituita per rogito Busso in data 28 giugno 1963, repertorio 66921;

37) edilizia « La Nuova Volpedese », con sede in Volpedo (Alessandria), costituita per rogito Artana in data 8 ottobre 1958, repertorio 15739;

38) edilizia « La Volpedee », con ede in Volpedo (Alessandria), costituita per rogito Artana in data 4 febbraio 1955, repertorio 10931.

(11397)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Orsogna

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1968, n. 7376/980, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Bonanni Giovanni, nato a Guardiagrele il 2 gennaio 1918, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » 1° e 2° tronco rurale in Orsogna, estese mq. 625 riportate in catasto alle particelle numeri 86 parte e 138-*q* del foglio di mappa n. 22 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con i numeri 371 e 370.

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1968, n. 7375/981, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ciancio Antonietta, nata a Filetto il 17 gennaio 1930, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » 1° e 2° tronco rurale in Orsogna, estese mq. 2864 riportate in catasto alle particelle numeri 22 parte a 228-*i* del foglio di mappa n. 21 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con i numeri 270 e 269.

(11425)

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1968, n. 7374/985, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ciancio Vincenzo, nato in Orsogna il 18 aprile 1919, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » 1° e 2° tronco rurale in Orsogna, estesa mq. 1470 riportata in catasto alla particella n. 138-*a h* del foglio di mappa n. 22 del comune di Orsogna e nella planimetria con il n. 385.

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1968, n. 7377/979, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Calderone Giustina, nata in Orsogna l'8 settembre 1918, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » 1° e 2° tronco rurale in Orsogna, estesa mq 1144 riportata in catasto alla particella n. 228-*v* del foglio di mappa n. 21 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con il n. 288.

(11426)

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1968, n. 7373/983, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Pica Rocco, nato ad Orsogna il 18 agosto 1931, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » 1° e 2° tronco rurale in Orsogna, estese mq. 769 riportate in catasto alle particelle numeri 251 parte e 387-*f* del foglio di mappa n. 10 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con i numeri 148 e 149.

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1968, n. 7372/984, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione ad Antonelli Giuseppe, nato in Orsogna il 28 maggio 1908, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » 1° e 2° tronco rurale in Orsogna, estese mq. 2500 riportate in catasto alle particelle numeri 88 parte e 138-*b a* del foglio di mappa n. 22 del comune in Orsogna e nella planimetria tratturale con i numeri 375-*bis* e 374-*bis*.

(11427)

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1968, n. 7378/978, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Tenaglia Luca, nato il 1° gennaio 1921 in Orsogna, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » 1° e 2° tronco rurale in Orsogna, estese mq. 2436 riportate in catasto alle particelle numeri 253 parte e 387-*e* del foglio di mappa n. 10 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con i numeri 146 e 147.

(11428)

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento d'ufficio di venti società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile

Con delibera della Giunta regionale n. 6616 in data 5 novembre 1968, le seguenti società cooperative sono state sciolte, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Soc. coop. edilizia Marinella, con sede in Trieste, costituita per rogito dott. Glauco Modugno in data 16 ottobre 1963, repertorio 20714;

2) Soc. coop. edilizia Sirio, con sede in Trieste, costituita per rogito dott. Glauco Modugno in data 30 ottobre 1963, repertorio 20924;

3) Soc. coop. edilizia Medusa, con sede in Trieste, costituita per rogito dott. Glauco Modugno in data 22 aprile 1965, repertorio 29378;

4) Soc. coop. edilizia Ariete, con sede in Trieste, costituita per rogito dott. Glauco Modugno in data 5 giugno 1964, repertorio 24455;

5) Soc. coop. di consumo - Commissionaria fra esercenti e dettaglianti, con sede in Udine, costituita per rogito dottor Giusto Bronzin in data 30 novembre 1962, repertorio 31268;

6) Soc. coop. La Benvenuta - già Domus Nova, con sede in Udine, costituita per rogito dott. Livio Rubino in data 27 settembre 1958, repertorio 11302;

7) Soc. coop. di consumo postelegrafonici, con sede in Udine, costituita per rogito dott. Conti Giuseppe in data 4 ottobre 1945, repertorio 19052;

8) Soc. coop. edilizia San Marco, con sede in Palmanova (Udine), costituita per rogito dott. Luigi Udina in data 19 giugno 1967, repertorio 18800;

9) Soc. coop. edilizia Fiamme cremisi, con sede in Pordenone, costituita per rogito dott. Luigi Bevilacqua in data 18 aprile 1955, repertorio 13062;

10) Soc. coop. di produzione e lavoro Aedilmonia, con sede in Arduins di Vito d'Asio (Pn), costituita per rogito dott. Giacomo del Bianco in data 21 marzo 1949, repertorio 17075;

11) Soc. coop. (prod. e lav.) Mutilati lavorazione vimini, con sede in S. Vito al Tagliamento (Pn), costituita per rogito dott. Giovanni Fabricio in data 15 maggio 1947, repertorio 2335;

12) Soc. coop. cinematografica Friuli, con sede in S. Martino al Tagliamento (Pn), costituita per rogito dott. Giovanni Fabricio in data 5 agosto 1946, repertorio 411;

13) Soc. coop. lavoratori edili tecnici ed operai, con sede in Sacile (Pn), costituita per rogito dott. Luigi Bevilacqua in data 20 agosto 1945, repertorio 6822;

14) Soc. coop. prod. trasporti fra reduci prigionia internati di Pinzano, con sede in Pinzano (Pn), costituita per rogito dott. Mareschi Nicolò in data 4 novembre 1945, repertorio 2090;

15) Soc. coop. edilizia La nostra casa, con sede in Montereale Cellina (Pn), costituita per rogito dott. Toscano Gerardo in data 10 dicembre 1949, repertorio 22546;

16) Soc. coop. Autotrasporti sanleonardese, con sede in S. Leonardo di Montereale (Pn), costituita per rogito dottor Valdemaro Corsi in data 18 settembre 1945, repertorio 3856;

17) Soc. coop. artigiana del legno, con sede in Brugnera (Pn), costituita per rogito dott. Ferruccio Sartori in data 5 marzo 1949, repertorio 4313;

18) Soc. coop. Ausonia, edile fra ufficiali, con sede in Pordenone, costituita per rogito dott. Valdemaro Corsi in data 21 agosto 1963, repertorio 23026;

19) Soc. coop. Artigiana fra calzolai, con sede in Pordenone, costituita per rogito dott. Toscano Gerardo in data 10 agosto 1947, repertorio 18295;

20) Soc. coop. di produzione e lavoro fra combattenti, con sede in Clauzetto (Pn), costituita per rogito dott. Del Bianco Giacomo in data 16 aprile 1946, repertorio 13566.

(11304)

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di funzionario della carriera direttiva (gruppo A)

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio di presidenza in data 4 luglio 1968;
Sulla proposta del Segretario generale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di funzionario della carriera direttiva del Senato della Repubblica (vice referendario), con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal regolamento interno degli uffici e del personale del Senato.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici e siano in possesso di laurea rilasciata dalle facoltà di giurisprudenza, lettere e filosofia, scienze politiche, economia e commercio, scienze statistiche, demografiche ed attuariali.

I candidati debbono aver sempre tenuto regolare condotta morale e civile, essere di sana e robusta costituzione fisica, essere esenti da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio e non aver superato l'età di 30 anni alla data del presente bando, salvo le maggiorazioni di legge. In ogni caso, anche quando si tratti di appartenenti ai ruoli dell'amministrazione dello Stato, l'età dei candidati non potrà superare i 40 anni.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al segretario generale del Senato entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) le generalità e la residenza;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) l'inesistenza di qulsiasi precedente o pendenza penale oppure le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) i titoli di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Nella domanda stessa i candidati debbono altresì indicare le eventuali lingue estere nelle quali intendano sostenere le prove facoltative.

Coloro che abbiano superato i 30 anni di età debbono allegare alla domanda i documenti che comprovino il diritto alla elevazione del predetto limite di età.

I candidati indicheranno altresì nella domanda gli estremi del documento legale d'identità di cui sono provvisti; in mancanza, dovranno allegare una fotografia recente, applicata su carta bollata e con firma autenticata.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del proprio recapito.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare

1) un certificato dei voti riportati nell'esame di laurea e in tutti gli esami del corso universitario;

2) un certificato dei voti riportati negli esami per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore;

3) i titoli e i documenti che intendano sottoporre al giudizio della commissione esaminatrice.

A ciascuna domanda deve essere allegato un elenco dei titoli e documenti presentati, firmato dall'interessato.

Le domande, i titoli e i documenti che pervengano oltre il termine stabilito non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti presentati altrove.

L'amministrazione del Senato della Repubblica provvederà d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile dei candidati e li sottoporrà a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia, volta ad accertare la sana e robusta costituzione fisica nonchè l'esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul servizio.

La commissione esaminatrice, presieduta da un senatore e composta dal Segretario generale e da cinque professori universitari, sarà nominata con successivo decreto; la commissione stessa potrà aggregarsi esaminatori esperti per le prove di resoconto e gli esami di lingue.

La commissione esaminatrice deciderà insindacabilmente, in base ai titoli presentati e secondo criteri precedentemente stabiliti, quali candidati ammettere alle prove di concorso. La commissione stessa procederà, quindi, secondo criteri prefissati, alla valutazione dei titoli presentati dai candidati ammessi. Ai titoli è attribuito un punteggio massimo complessivo di 15 punti.

I candidati ammessi dovranno sostenere le seguenti prove scritte, per ciascuna delle quali è assegnato un tempo massimo di 8 ore:

1) un tema di diritto costituzionale;

2) un tema di politica economica;

3) un tema di storia contemporanea, con particolare riguardo agli sviluppi della politica italiana dopo l'Unità.

A ciascuna delle prove scritte è attribuito un massimo di 20 punti. Le prove si intenderanno superate se il candidato avrà riportato in esse un punteggio complessivo non inferiore a 42 punti e non meno di 12 punti in ciascuna prova.

I candidati che avranno superato le prove scritte saranno sottoposti ad un esame consistente in più prove tecniche di resoconto sommario di discorsi parlamentari.

Per tale esame, i candidati che lo desiderino saranno messi in condizione di esercitarsi nella redazione di resoconti sommari di sedute dell'assemblea e riceveranno ragguagli sulla tecnica e le modalità del resoconto parlamentare.

Gli stessi candidati saranno successivamente sottoposti agli esami orali che verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto costituzionale;

2) diritto amministrativo e diritto finanziario;

3) istituzioni di diritto privato;

4) economia politica, politica economica e scienza delle finanze;

5) storia dal 1748 ai nostri giorni;

6) storia delle dottrine politiche nell'età moderna e contemporanea.

All'esame tecnico e a ciascuno degli esami orali è attribuito un massimo di 10 punti. Ai fini del conseguimento dell'idoneità, tali esami si intenderanno superati se il candidato avrà riportato in essi un punteggio complessivo non inferiore a 49 punti e non meno di 6 punti in ciascun esame.

I candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di ammissione al concorso, saranno sottoposti ad esame nelle lingue straniere indicate. Essi dovranno dimostrare padronanza della lingua scritta e parlata.

L'idoneità conseguita in ciascuna lingua sarà valutata per non più di 3 punti, con un massimo complessivo di 9 punti.

Il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato è dato dalla somma dei punti riportati in tutte le prove di esame e di quelli risultanti dalla valutazione dei titoli.

Nella formazione definitiva della graduatoria saranno applicate, a parità di voti, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno apposito avviso e dovranno far pervenire a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e legalizzati a' sensi di legge:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato del godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziario;

e) certificato dei carichi pendenti;

f) diploma originale di laurea ovvero copia autentica di esso, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti;

g) documento da cui risulti che l'interessato è in regola con gli obblighi militari.

I documenti indicati alle lettere b), c), d), e) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella in cui i vincitori avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I vincitori saranno sottoposti ad un periodo di esperimento della durata di un anno, e passeranno in pianta stabile se avranno superato favorevolmente l'esperimento stesso.

Durante il periodo di esperimento, avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di passaggio in pianta stabile, il periodo di esperimento sarà valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

Per ulteriori informazioni e schiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio del personale del Senato (via della Dogana Vecchia, 27).

Roma, addì 29 novembre 1968

Il Presidente: FANFANI

Il Segretario generale: BEZZI

(11423)

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario consorziale vacante nella provincia di Udine.

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E ALLA SANITA'

Vista la deliberazione della giunta regionale 22 maggio 1967, n. 2179, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 164 del 3 luglio 1967 con la quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento della condotta veterinaria consorziale di Nimis, Attimis, Taipana;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni pervenute;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 256;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto presso il consorzio veterinario dei comuni di Nimis, Attimis, Taipana è costituita come segue:

Presidente:

Ambrogio dott. Paolo Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Mattioli dott. Angelo, veterinario capo;

Toscano dott. Livio, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Udine;

Bisbocci prof. Giovanni, direttore dell'istituto di patologia generale ed anatomia patologica della facoltà di veterinaria presso l'Università di Torino;

Monti prof. Franco, direttore dell'istituto di clinica medica della facoltà di veterinaria presso l'Università di Torino;

Trevisan dott. Giorgio, veterinario condotto di Manzano.

Segretario:

Giacometti dott. Sergio, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione, che opererà ad Udine, non inizierà i propri lavori prima che sia trascorso almeno un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia.

Il presente decreto sarà affisso, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Udine, della prefettura di Udine, nonchè all'albo pretorio dei comuni di Nimis, Attimis, Taipana.

Trieste, addì 8 novembre 1968

(11301) *L'assessore all'igiene e alla sanità*: DEVETAG

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Potenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1961 dell'11 aprile 1967, con il quale fu bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Potenza al 30 novembre 1966;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso precitato, nominata con decreto n. 3799 del 5 settembre 1968;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso in premessa specificato:

1. Telesca Giuseppe . . . . punti 68,819 su 120
2. Mecca Raffaele . . . . . . » 67,285 »
3. Santarsiero Vito . . . . . . » 62,240 »
4. Sansobrino Paolo . . . . . . » 57,590 »
5. Iula Vincenzo . . . . . . » 43,864 »

Il presente decreto sarà pubblicato nelle forme e nei modi di legge.

Potenza, addì 22 novembre 1968

Il veterinario provinciale: CAPUANO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4891 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Potenza alla data del 30 novembre 1966;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il sottoelencato candidato è dichiarato vincitore della condotta consorziale a fianco dello stesso indicato:

Telesca Giuseppe: consorzio di Avigliano-Ruoti-Filiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nelle forme e nei modi di legge.

Potenza, addì 22 novembre 1968

(11351) *Il veterinario provinciale*: CAPUANO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 11983 del 17 maggio 1966, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1965;

Visti i decreti dell'Assessore regionale per la sanità n. 55 dell'11 aprile 1967, n. 345 del 16 luglio 1968, con i quali è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti i verbali della predetta commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità della procedura seguita nello svolgimento del concorso di che trattasi;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1965:

1. Di Benedetto Alfonso . . . . . punti 45,04
2. La Franca Pietro . . . . » 38,72
3. Cicero Vincenzo . » 35,17

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura di Palermo ed all'albo pretorio dei comuni interessati.

Palermo, addì 12 novembre 1968

Il medico provinciale: REALMUTO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 11983 del 17 maggio 1966, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 21770 del 12 novembre 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei al concorso di che trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati medici sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno segnate:

Di Benedetto Alfonso: Castelbuono;
La Franca Pietro: Campofiorito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura di Palermo ed all'albo pretorio dei comuni interessati.

Palermo, addì 12 novembre 1968

Il medico provinciale: REALMUTO

(11462)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1968, n. **48.**

Provvidenze eccezionali a favore della zootecnia a seguito della siccità verificatasi nell'anno 1968.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 21 *novembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per ovviare al danno subito dal patrimonio zootecnico isolano in conseguenza della persistente ed eccezionale siccità dell'anno 1968. ad integrazione delle provvidenze di cui alla legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, e successive modifiche, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai proprietari di bestiame bovino, ovino, caprino e suino di allevamento un sussidio per l'acquisto di mangime pari a L. 1500 per ogni bovino limitatamente a 30 capi, a L. 800 per ogni bovino, a lire 300 per ogni caprino, e a L. 500 per ogni suino.

Art. 2.

Per la concessione del sussidio di cui all'art. 1 gli interessati dovranno compilare presso gli uffici comunali apposito modulo di domanda da integrarsi a cura degli stessi uffici con l'indicazione della consistenza del bestiame posseduto alla data del 30 settembre 1968 quale risulta dai bollettini anagrafici di proprietà.

I sindaci rilasciano contestualmente appositi buoni di prelevamento di mangime pari al valore del sussidio concesso.

Art. 3.

Alla fornitura provvedono le ditte regolarmente iscritte alla Camera di commercio per la vendita dei mangimi, dietro presentazione dei buoni di cui al secondo comma dell'art. 2.

Le forniture saranno pagate alle ditte interessate con ordinativi di pagamento dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura su presentazione di fatture corredate dei buoni di prelevamento suindicati, debitamente firmati per avvenuto acquisto dai beneficiari.

Art. 4.

La concessione delle provvidenze ha una durata di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno sul fondo di solidarietà regionale di cui alla legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, e successive modifiche.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad apportare alla convenzione di cui all'art. 2 della legge regionale succitata le eventuali modifiche.

Art. 6.

L'amministrazione regionale è autorizzata a portare il fondo istituito dall'art. 2 della legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3 da L. 8.000.000.000 fino ad un massimo di L. 10.500.000.000.

Può, pertanto, nei limiti dell'aumento di cui al primo comma contrarre uno o più mutui da ammortizzarsi in non meno di 10 anni ad un tasso non superiore al 7 per cento.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata al pagamento delle spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui medesimi.

Art. 7.

Il Presidente della giunta regionale, sentita la giunta medesima, è autorizzato a richiedere, a favore degli istituti che concederanno i mutui di cui al precedente art. 6, garanzia fidejussoria al tesoriere regionale e ad altri enti pubblici o istituti di credito.

Le rate di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui devono trovare capienza nei limiti della quota delle tasse sulle concessioni governative e dell'imposta di fabbricazione devolute alla Regione.

Gli importi relativi sono imputati, ad iniziare dall'esercizio finanziario 1969, sui capitoli dei bilanci regionali corrispondenti ai capitoli 16140 e 38107 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.

A tale maggiore spesa si farà fronte utilizzando una quota delle maggiori entrate delle imposte di fabbricazione derivanti dal loro naturale incremento.

Art. 8.

L'amministrazione regionale, in attesa del perfezionamento dei mutui di cui all'art. 6, è autorizzata a richiedere ad istituti di credito una o più anticipazioni sino all'importo di lire 2.500.000.000 e ad un tasso non superiore al 7 per cento da rimborsare all'atto dell'incasso dei mutui stessi.

Art. 9.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 sono introdotte le seguenti variazioni:

Stato di previsione dell'entrata

In aumento:

Cap. 41606. — Provento dei mutui contratti per la costituzione del fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche (art. 8, L.R. 22 gennaio 1964, n. 3) .	L.	2.500.000.000
Cap 41610 (di nuova istituzione). — Ricavo delle anticipazioni ottenute in conto del provento dei mutui da contrarsi per l'incremento del fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche	»	2.500.000.000

Stato di previsione della spesa

In diminuzione:

Cap. 11207. — Contributi a favore dei comuni e consorzi di comuni per l'istituzione ed il funzionamento di uffici tecnici (L.R. 12 luglio 1968, n 34) .	»	40.000.000
Cap. 26645. — Contributi per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario volte al miglioramento della zootecnia e delle attività connesse (articoli 1, 2 e 7, comma secondo, L.R. 13 luglio 1962, n. 9) . .	»	80.000.000

In aumento:

Cap. 16145. — Spese per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la costituzione del fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche, e spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui (articoli 9 e 10, L.R. 22 gennaio 1964, n. 3)	L.	60.000.000
Cap. 16148 (di nuova istituzione). — Spese per il pagamento di interessi sulle anticipazioni ottenute in conto del provento dei mutui da contrarsi per l'incremento del fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche	»	60.000.000
Cap. 26643. — Somma da versare al fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche (art. 2, L.R. 22 gennaio 1964, n. 3)	»	2.500.000.000
Cap. 38110 (di nuova istituzione). — Spese per il rimborso delle anticipazioni ottenute in conto del provento di mutui da contrarsi per l'incremento del fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche	»	2.500.000.000

Le spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui, per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione e per il pagamento degli interessi sulle anticipazioni fanno carico ai capitoli 16145 e 16148 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi. A tale maggiore spesa, per i futuri esercizi, si farà fronte utilizzando una quota delle maggiori entrate delle imposte di fabbricazione derivanti dal loro naturale incremento.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 21 novembre 1968

DEL RIO

(11352)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.